

Allegato B

AL COMUNE DI POZZALLO
protocollo.comune.pozzallo.ng@pec.it

COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI ALLOGGI LOCATI PER FINALITA' TURISTICHE

locazione a fini turistici di alloggio/i

variazione/integrazione di comunicazione precedente, presentata in data / / , per i seguenti motivi ¹:

DATI IDENTIFICATIVI DEL LOCATORE

Cognome..... Nome
codice fiscale.....
nato/a a. il
residente a. CAP
via/piazza..... n.....
telefono fisso.....
telefono mobile.....
e-mail..... PEC.....

locatore in qualità di:

persona fisica

legale rappresentante

denominazione sociale..... P. Iva

n. registro imprese.....

TITOLO DI DISPONIBILITÀ (esempio: proprietà) Indicare:

(compilare una scheda per ogni alloggio)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

Denominazione dell'alloggio
Comune..... frazione/località..... cap.
indirizzo..... n.....
scala interno..... piano (dati obbligatori)
identificativo catastale: cod. comune foglioparticellasubalterno
tipo alloggio: villa/casa unifamiliare appartamento in edificio condominiale

È OBBLIGATORIO allegare planimetria, copia del certificato catastale e del regolamento di condominio, o dichiarazione dell'amministratore del condominio.

L'immobile deve essere dotato di certificato di abitabilità e/o agibilità.

¹ Indicare le cause della variazione/integrazione (ad esempio: variazione/integrazione di dati inseriti nella parte relativa al locatore, variazione/integrazione di dati inseriti nella parte relativa all'alloggio; cessazione/ ritiro della disponibilità dell'alloggio dal mercato della locazione turistica).

D. A. n. 2104 del 25.06.2025

turistica.

Le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto si adeguano alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2026, inviando alla casella PEC del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, il modello di cui all'Allegato "B" al presente decreto.


Il Dirigente Generale
Maria Concetta ANTINORO

L'Assessore
Elvira AMATA

DIMENSIONE RICETTIVA

Sono consentiti massimo 4 posti letto per camera non sovrapponibili.

L'alloggio dispone di:

- n. camere ...
- n. posti letto ...
- n. bagni completi ...
- balcone/terrazzo
- bagno per disabili
- montascale
- ascensore

ACCESSIBILITA' E VISITABILITA' (D.M. 14 giugno 1989, n. 236)

- struttura soggetta alle disposizioni ministeriali
- struttura non soggetta alle disposizioni ministeriali

SISTEMA DI RISCALDAMENTO

- nessuno
- gas elettrico gasolio
- condominiale autonomo
- stufe
- climatizzatori

ARIA CONDIZIONATA

- si no

CUCINA

- piano cottura frigorifero congelatore forno elettrico forno a gas forno a microonde
- stoviglie da cucina lavastoviglie

ALTRE DOTAZIONI

Obbligatorie

- rilevatore di monossido di carbonio
- rilevatore di gas combustibili
- estintore a norma

Opzionali

- collegamento a internet
- televisore
- antenna satellitare
- lavatrice/lavanderia
- fasciatoio per bambini
- lettino con sponde per bambini
- seggiolone per bambini
- garage
- posto auto
- cassaforte
- ammissione animali domestici

D. A. n. 2104 del 25.06.2025

SITI WEB UTILIZZATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELL' ALLOGGIO:

sito web.....
denominazione alloggio.....

sito web.....
denominazione alloggio.....

sito web.....
denominazione alloggio.....

Allegare copia della planimetria catastale aggiornata dell'immobile, del certificato di abitabilità o S.C.A. e perizie di asseveramento degli impianti (elettrico, radio/tv, clima, gas, idrico), oltre al certificato catastale.

Data

(Firma digitale o allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

FIRMA

D. A. n. 2104 del 25.06.2025

spazi comuni e dei locali aperti al pubblico devono essere improntati al recupero e alla conservazione di atmosfere della tradizione locale, tramite utilizzo di materiali idonei, di mobili e arredi originali o in stile, e di oggettistica in stile.

Non è consentito l'utilizzo di materiali sintetici quali la moquette, il linoleum, o similari.

Le pareti potranno essere rivestite con materiale ligneo, carte da parati, tende o altro, purché in armonia con gli arredi e conformi alle vigenti normative.

Refrigeratori ed espositori di prodotti di gelateria e di pasticceria o di bevande non devono contrastare con l'arredo del locale, oppure devono essere opportunamente mimetizzati.

Le indicazioni di cui sopra non si applicano per i locali di servizio e di lavorazione e di preparazione dei cibi.

I servizi di turismo rurale offerti alla clientela, relativamente alle strutture ricettive rurali, devono essere dichiarati al momento della presentazione dell'istanza di classifica.

17) LOCAZIONI TURISTICHE

Si definiscono locazioni turistiche le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo o parti di esse, non soggette a classificazione, all'interno delle quali è offerto soggiorno ai clienti attraverso l'erogazione di nuove forme di ospitalità ad integrazione dell'offerta turistica regionale, che rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. L'attività ha carattere non imprenditoriale solo se è svolta dallo stesso gestore in non più di quattro unità immobiliari.

Le locazioni turistiche soggiacciono, in quanto applicabili, alle disposizioni previste dalla L.R. n. 6/2025 e dalle relative norme statali vigenti in materia. In ogni caso tali strutture devono essere dotate dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 6 della L. R. n. 6/2025.

Ogni singola locazione turistica dotata di accesso e cucina autonomi è identificata e classificata come singola unità abitativa. Ciascuna unità abitativa è univocamente identificata dai dati catastali composti da foglio, particella e un subalterno. Per ciascuna unità abitativa identificata da un solo subalterno catastale va presentata una comunicazione di inizio attività secondo il modello di cui all'Allegato B al presente decreto.

Qualora nel certificato catastale non sia indicato il subalterno, l'unità abitativa sarà identificata da foglio e particella come unica unità immobiliare.

Chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.

Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal relativo legale rappresentante.

Le locazioni turistiche di unità abitative ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettato ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni possono assumere la denominazione di "locazioni turistiche in dimore d'epoca". In quest'ultimo caso va inviata ai SUAP territorialmente competenti la documentazione probatoria unitamente alla comunicazione di inizio attività o alla SCIA.

I titolari di locazioni turistiche site in locali di civile abitazione all'interno di condomini presentano al Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo la documentazione attestante l'assenza di motivazioni tecnico/amministrative ostative allo svolgimento di tale attività, ovvero l'assenza di sentenze passate in giudicato su procedimenti intrapresi, da parte del Condominio o da singoli condomini, innanzi ad un tribunale civile contro l'eventuale svolgimento della locazione